

STATUTO

SOCIETÀ ASTRONOMICA G.V. SCHIAPARELLI – CENTRO POPOLARE DIVULGATIVO DI SCIENZE NATURALI odv

PREMESSA

- Sin dal 1956 Salvatore Furia riuniva a Varese un gruppo di astrofili e promuoveva in conferenze e osservazioni pubbliche la costruzione di un osservatorio astronomico popolare, ottenendo le donazioni Zaira Morganti Spina, Adele e Chang-Sai Vita e Sofia Stringher Zambelletti che consentirono la costruzione negli anni 1963-64 dell'osservatorio in Vetta Paradiso a Campo dei Fiori, con proprietà immobiliare e territoriale del Comune di Varese,
- Con Atto Pubblico il 5 febbraio 1963, presso il Notaio Luigi Zanzi, si costituiva l'associazione "Società Astronomica G. V. Schiaparelli – Centro popolare divulgativo di scienze naturali" (registrato l'11/02/1963 n. 2464 vol. 236),
- Le pionieristiche osservazioni meteorologiche, la raccolta di immagini dai primi satelliti artificiali e la realizzazione della stazione sismica si consolidavano negli anni '80 con l'istituzione del Centro Geofisico Prealpino per lo studio e la comunicazione dei fenomeni meteo-climatici,
- Il 16 settembre 2011 si intitolava a Salvatore Furia la Cittadella di Scienze della Natura.

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita ai sensi del D. Lgs 117/2017 e della normativa vigente l'associazione – organizzazione di volontariato – denominata **"Società Astronomica G.V. Schiaparelli – Centro popolare divulgativo di scienze naturali odv"** (l'acronimo "odv" decorrerà dall'effettiva assunzione della qualifica da parte dell'Associazione).

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione ha per finalità:

- A. Lo studio, la ricerca, la conoscenza e la diffusione delle scienze della natura ed in particolare delle scienze astronomiche, anche nel loro svolgimento storico e nei contesti sociali, artistici, letterari e filosofici nei quali nacquero e si svilupparono;
- B. La costituzione di centri di studio per non professionisti, specializzati nei vari settori dell'astronomia, delle scienze naturali geofisiche, della biologia, della chimica, della fisica;
- C. L'organizzazione, la gestione e la valorizzazione di un centro di studi botanici e di un giardino montano dedicato alla flora alpina, per la protezione e l'arricchimento delle specie vegetali e animali all'interno del Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori.

L'Associazione è apartitica ed agisce senza scopo di lucro e persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita. È vietata la distribuzione anche indiretta di risorse dell'Associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamati all'art. 8, comma 2 del D. Lgs 117/2017. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono



Salvatore Furia

ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione persegue le finalità di cui al presente articolo attraverso la realizzazione in via prevalente dei seguenti ambiti di attività di interesse generale:

- Attività di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (richiamate dall'art. 5, comma 1, lettera e, del D. Lgs 117/2017): la **Cittadella di Scienze della Natura Salvatore Furia**, all'interno del Parco Regionale Campo dei Fiori, è dedicata allo studio, alla ricerca e alla divulgazione delle scienze naturali rivolte ai cittadini e alle scuole e comprende attualmente le cupole astronomiche Vita, Mascioni e Galileo, il laboratorio eliofisico Padre Angelo Secchi, il Percorso dei Pianeti, le installazioni didattiche, la serra fredda e i percorsi didattici nel giardino montano Leopoldo e Maria Zambeletti
- Attività di ricerca scientifica di particolare interesse (richiamata dall'art. 5, comma 1, lettera h del D. Lgs 117/2017): il **Centro Geofisico Prealpino (CGP)** persegue tale attività mediante raccolta di dati da satelliti meteorologici, rilevazioni sismiche e misure con una rete di stazioni meteorologiche, climatologiche e idrologiche, la fornitura di un servizio di previsione di pubblica utilità, la collaborazione con la Protezione Civile, ARPA Lombardia ed Enti Pubblici
- Attività di organizzazione e gestione di eventi culturali e scientifici di particolare interesse (richiamata dall'art. 5, comma 1, lettera i del D. Lgs 117/2017): organizzazione di attività educative, culturali e scientifiche rivolte alla divulgazione delle scienze naturali tra le quali l'astronomia, le scienze dell'ambiente e dell'atmosfera
- Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui all'art. 5, comma 1, lettera h del D. Lgs 117/2017): partecipazione ed elaborazione di progetti di ricerca scientifica finalizzati allo studio e alla ricerca in campo astronomico, astrofisico, climatologico e meteorologico attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con istituti pubblici e privati.

Le attività sopra richiamate sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'Associazione persegue le sue finalità avvalendosi del contributo volontario dei Soci, che animano la Cittadella di Scienze della Natura nel tempo libero per una esperienza di lavoro e studio comunitario e dei propri dipendenti esperti che gestiscono operativamente il CGP e la Cittadella. I due ambiti sono strettamente collegati e comunicanti nell'assicurare il funzionamento dell'Associazione, organizzare eventi culturali e divulgativi (visite, osservazioni notturne, conferenze, esperienze di laboratorio), svolgere ricerca scientifica con la strumentazione e nell'interesse dell'Associazione, garantire le necessarie manutenzioni e l'arricchimento del patrimonio.

L'Associazione potrà altresì svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale e meglio individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre svolgere ogni operazione funzionale al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo può:

- Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali;
- Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;



- Stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici;
- Favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare all'Associazione il raggiungimento dei propri fini;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- Esercitare attività di raccolta fondi.

Art. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Varese, via Felice Orrigoni n. 4 e ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede in altro Comune deve essere deliberato dall'Assemblea e comporta la modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune dandone solerte comunicazione ai Soci. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Art. 4 - FORME DI FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- Dalle quote versate dai Soci;
- Da contributi pubblici e privati, in denaro e/o in natura;
- Da entrate comunque denominate relative alle attività di interesse generale e alle attività diverse;
- Da donazioni ricevute da parte di soggetti privati e pubblici, tanto in denaro che in natura;
- Da ogni altra entrata compatibile con la natura dell'ente.

Il patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

Art. 5 – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

I membri dell'Associazione sono:

- I Soci Titolari
- I Soci Collaboratori

Le due tipologie di Soci si caratterizzano in base al loro diverso contributo all'Associazione nel corso degli anni per mezzo del loro impegno e delle loro competenze:

- I Soci Titolari, definiti negli Art. 6, 7 e 8, hanno dimostrato negli anni impegno e competenze, pur diversi nell'ampiezza delle finalità sociali/divulgative/tecnico-scientifiche proprie dell'Associazione, essenziali per realizzarne pienamente gli obiettivi
- I Soci Collaboratori, definiti nell'Art. 9, condividono e perseguono le finalità dell'Associazione, ma per disponibilità di tempo e grado di esperienza e competenza sono in

Luca Pini di Montemar



un processo formativo che potrà portarli a diventare Soci Titolari al raggiungimento dei requisiti.

Art. 6 – SOCI TITOLARI

Sono Soci Titolari dell'Associazione coloro che risultano iscritti al libro dei Soci Titolari alla data di approvazione del presente Statuto. Soci Titolari successivi sono nominati per deliberazione del Consiglio Direttivo e annotati nel libro dei Soci Titolari:

- Il Consiglio Direttivo può nominare Socio Titolare con specifica delibera adottata a maggioranza assoluta, qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente, nella persona del legale rappresentante, che condivida gli scopi dell'Associazione, partecipi mediante un contributo in denaro almeno pari alla quota associativa e svolga attività, anche professionale, significativa per l'Associazione;
- Soci Collaboratori maggiorenni possono fare domanda di ammissione a Socio Titolare purché abbiano svolto all'interno dell'Associazione un'attività per un periodo minimo di 4 anni, anche non consecutivi. La conseguente deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato entro 30 giorni. In caso di rigetto della domanda l'aspirante Socio Titolare può, decorso un periodo di almeno dodici mesi, ripresentare la domanda.

L'ammissione a Socio Titolare è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. L'ammissione decorre dalla data del versamento della quota associativa e vale per l'anno solare in cui è versata.

L'attività dei Soci Titolari non può essere retribuita in alcun modo. Ai Soci Titolari possono essere rimborsate soltanto le spese preconcordate effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le attività dei Soci Titolari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 del Codice Terzo Settore. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI TITOLARI

I Soci Titolari hanno il diritto di:

- Partecipare alle Assemblee dell'Associazione e votare, purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei Soci Titolari;
- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Essere informati e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Consultare i libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- Dare le dimissioni in qualsiasi momento.



In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, i Soci Titolari possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessa, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri Soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

I Soci Titolari sono obbligati a:

- Osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali;
- Versare la quota associativa annuale;
- Svolgere le attività preventivamente concordate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
- Mantenere aggiornato il proprio recapito nel libro Soci Titolari.

Art. 8 – CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEI SOCI TITOLARI

I Soci Titolari cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per decesso e per dimissioni volontarie, anche per:

- A. Mancato versamento della quota associativa annuale per l'anno in corso entro la data di convocazione dell'Assemblea dell'anno successivo al mancato versamento;
- B. Mancata partecipazione, nemmeno attraverso delega, per due volte consecutive all'Assemblea dei Soci Titolari;
- C. Comportamento contrastante con gli scopi statutari.

La cessazione nei casi A, B, C sopra indicati non è automatica, ma per espressa delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, che valuterà caso per caso se ricorrere a un richiamo, a un periodo di sospensione o a espulsione.

Il Consiglio Direttivo, con relazione motivata del Presidente o di un Consigliere, può deliberare la sospensione o l'espulsione di un Socio Titolare per grave mancanza:

- I. Condotta immorale tanto dentro che fuori dalle Istituzioni Sociali;
- II. Quando il Socio Titolare col proprio comportamento turbi il regolare funzionamento dell'Associazione, fomenti discordie, disconosca il ruolo e le indicazioni del Consiglio Direttivo e/o del Presidente;
- III. In caso di palese disordine ed incuria nell'uso dei beni patrimoniali e strumentali dell'Associazione;
- IV. In tutti i casi in cui il comportamento del Socio Titolare sia gravemente lesivo per gli interessi dell'Associazione.

Qualora non vengano a cessare le cause che hanno condotto alla sospensione del Socio Titolare, il Consiglio Direttivo può decidere a maggioranza dei suoi componenti se estendere il periodo di sospensione o procedere all'espulsione.

La delibera di espulsione o sospensione è presa a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, e ha effetto immediato. Essa sarà comunicata al Socio Titolare a mezzo raccomandata a.r. al recapito risultante dal libro Soci Titolari entro 60 giorni, specificando il periodo di vigenza nel caso di sospensione.

La perdita della qualità di Socio Titolare per sospensione ed espulsione sarà deliberata nel rispetto dell'Art. 24 del Codice Civile. Contro questa deliberazione è proponibile l'appello di cui all'art. 24 del Codice Civile.



Art. 9 – SOCI COLLABORATORI

Assumono la qualifica di “Soci Collaboratori”, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti, le persone fisiche e giuridiche, le Associazioni, i centri e gli istituti di ricerca e, in genere, gli enti nella persona del legale rappresentante, che ne facciano domanda e vogliano partecipare e/o destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività dell’Associazione.

Il mantenimento della qualifica di Socio Collaboratore richiede necessariamente il pagamento della quota associativa annuale.

L’attività dei Soci Collaboratori non può essere retribuita in alcun modo. Ai Soci Collaboratori possono essere rimborsate soltanto le spese preconcordate effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le attività dei Soci Collaboratori sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Relativamente ai diritti e doveri dei Soci Collaboratori e alle eventuali sanzioni disciplinari (sospensione o espulsione) si applicano *mutatis mutandis* gli Art. 7 e 8, esclusi la partecipazione e il diritto di voto nelle Assemblee e la partecipazione/elezione negli Organi Sociali.

Art. 10 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione

- A. L’Assemblea dei Soci Titolari;
- B. Il Consiglio Direttivo;
- C. Il Presidente e il Vice Presidente;
- D. L’Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI TITOLARI E SUE COMPETENZE

L’Assemblea è composta da tutti i Soci Titolari dell’Associazione in regola col pagamento delle quote associative annuali ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario che redigerà il Verbale dell’Assemblea stessa.

Ciascun Socio Titolare ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro Socio Titolare. Sono ammesse fino a due deleghe per Socio Titolare.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

L’Assemblea è Ordinaria oppure Straordinaria a seconda dei temi all’Ordine del Giorno su cui dovrà deliberare.

L’Assemblea, nelle sue due modalità di Ordinaria e Straordinaria, ha le seguenti competenze inderogabili:



- Nomina il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. L'Assemblea è inoltre convocata quando lo richiedano con motivazione:

- Almeno 2 o 3 membri del Consiglio Direttivo rispettivamente su 5 o 7 componenti
- Oppure almeno un decimo dei Soci Titolari.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto spedito, anche mediante strumenti telematici che ne attestino la ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere la data della riunione, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La spedizione deve avvenire al recapito risultante dal libro Soci Titolari; in alternativa l'avviso può essere pubblicato nello stesso termine sul sito istituzionale dell'Associazione oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci Titolari e Soci Collaboratori.

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.

Per la validità dell'Assemblea Ordinaria occorre in prima convocazione la presenza della maggioranza dei Soci Titolari e, in seconda convocazione, da tenersi trascorse almeno ventiquattro ore da quella di prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei Soci Titolari presenti.

Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare su:

- modifiche statutarie,
- trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione,
- motivazioni straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è attivata con motivazione su iniziativa:

- del Presidente,




- oppure di almeno 2 o 3 membri del Consiglio Direttivo rispettivamente su 5 o 7 componenti,
- oppure su richiesta dell'Organo di Controllo,
- oppure su richiesta di almeno un decimo dei Soci Titolari.

L'Assemblea Straordinaria che delibera su trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione delibera col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Titolari.

L'Assemblea Straordinaria che delibera su proposte di modifiche allo Statuto e su motivazioni straordinarie delibera a maggioranza dei presenti ed è valida

- In prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci Titolari
- In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Titolari intervenuti.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di cinque/sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci Titolari.

In sede di Assemblea per l'elezione del Consiglio, si esplicita la rosa dei candidati. Su proposta del Consiglio uscente l'Assemblea vota per scegliere la costituzione a 5 o a 7 del nuovo Consiglio Direttivo.

Affinché ogni Socio Titolare abbia a farsi carico della maggioranza della composizione del Consiglio Direttivo, ogni Socio Titolare, pena la nullità della scheda, deve esprimere almeno tre preferenze per Consiglio di 5 membri, oppure almeno quattro preferenze per Consiglio di 7 membri tra i candidati proposti.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito e pertanto non può essere riconosciuto loro alcun tipo di compenso se non a titolo di rimborso spese.

Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dalla carica prima della scadenza, essi possono essere sostituiti con i primi dei non eletti che dureranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati non eletti o di rifiuto di accettare la carica da parte dei medesimi, il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro tre mesi l'Assemblea per eleggere il o i nuovi membri mancanti.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per il disbrigo della sola gestione ordinaria, e convoca entro 60 giorni l'Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi



è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare pubblici uffici.

Art. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e, se ritenuti necessari, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- Definire gli indirizzi strategici dell'Associazione;
- Approvare, in conformità agli scopi istituzionali ed alle linee generali individuate dall'Assemblea, il piano annuale di attività dell'Associazione;
- Istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, propositivi e consultivi;
- Adottare eventuali regolamenti interni;
- Definire la struttura operativa dell'Associazione, nominando secondo necessità, anche tra i dipendenti dell'Associazione, direttori e/o responsabili per aree organizzative e/o discipline tecnico scientifiche rilevanti;
- Adottare i provvedimenti disciplinari, stipulare e risolvere i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- Predisporre e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, individuando le attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e documentandone il carattere secondario e strumentale delle stesse, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
- Deliberare in merito all'incremento del patrimonio;
- Sottoporre all'Assemblea Straordinaria le proposte di variazioni statutarie nonché le eventuali proposte di modificazione o di estinzione dell'Associazione;
- Determinare la misura minima delle quote associative annuali al versamento delle quali consegue l'attribuzione/conferma della qualifica di Socio Titolare e di Socio Collaboratore;
- Delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinandone i limiti nella delega;
- Immettere, sospendere ed espellere Soci Collaboratori e Soci Titolari come indicato negli Art. 6, 7, 8 e 9.



Art. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico che ne attesti la ricezione.

Luca Maria Morian

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Alle riunioni partecipano l'Organo di Controllo, nonché un rappresentante dei dipendenti, salvo che il Consiglio non ravveda conflitti di interesse per gli argomenti in discussione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice Presidente o da un Consigliere che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:

- a) Siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) Sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.



Art. 17 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- Svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea;
- Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- Svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione sulla base delle direttive dei suoi organi, riferendo ad essi in merito all'attività compiuta;
- Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento dell'Associazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;

- In caso di urgenza e necessità, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 - BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 nella Nota Integrativa al bilancio.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale, qualora le entrate dell'Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

Qualora le entrate dell'Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100 mila euro l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai Soci.

Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal comma 2 art. 30 del D. Lgs 117/2017 o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, ed attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Anna Maria M. M. M.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art 20 - LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci Titolari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei Soci Collaboratori;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi Associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 21 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) che supporti l'attività del Consiglio su temi di particolare rilevanza.

Il CTS sarà composto da due a cinque membri scelti tra:

- Soci Titolari e Soci Collaboratori;
- Dipendenti;
- Soggetti non appartenenti all'Associazione ma dotati di competenze tecnico-scientifiche ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo.

Il CTS esercita una funzione consultiva in ordine all'attività scientifica svolta con riferimento a quanto attiene alla programmazione ed innovazione nei vari ambiti in cui opera l'Associazione.

Il CTS esprime parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

La durata in carica del CTS non può eccedere quella del Consiglio Direttivo.

L'incarico dei componenti del CTS è a titolo gratuito.

I componenti del CTS possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora, per i temi posti all'ordine del giorno, risulti utile acquisire il loro parere non vincolante.

Art. 22 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo qualunque sia la natura dei beni mobili od immobili o denaro, verrà elargito al Comune di Varese – previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - (vedi art. 9 117/2017).



In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Soci Titolari.

Art. 23 – DISPOSIZIONI DEL D. LGS. 117/2017

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile, e le disposizioni attuative dello stesso nonché le altre norme di legge in materia, in quanto applicabili.

Rocco Fida Molinar



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Milano, 11 aprile 2023